

Ordine degli Avvocati di Perugia

Perugia, 31 maggio 2022

Via mail: procura.perugia@giustizia.it

Gent.le Procuratore
della Repubblica del Tribunale
di Perugia
Dott. Raffaele Cantone

Gentile Procuratore,

abbiamo preso atto del contenuto della Sua del 16-05-22, prot. n.2925, pervenuta e protocollata agli atti di questo Ordine in data 17-05-2022; sul punto corre l'obbligo di osservare quanto segue.

La possibilità di pubblicare l'intero contenuto delle ordinanze ex art. 292 cpp deve oggi necessariamente confrontarsi con la normativa in materia di presunzione di innocenza che impone a tutti gli operatori (*in primis* Procure e giornalisti) un pieno rispetto dei diritti dell'indagato, con esplicito divieto di indicarlo come *colpevole* prima di un accertamento definitivo delle eventuali responsabilità.

E' di tutta evidenza che la pubblicazione, per intero, di un'ordinanza applicativa di misure cautelari presenta, *ex se*, l'indagato come *colpevole*, quanto meno allo stato degli atti e in funzione delle esigenze cautelari cui il Gip ritiene di dover far fronte. Il comune cittadino, tuttavia, non ha di norma gli strumenti per capire che i "gravi indizi" posti a fondamento della misura cautelare non sono elementi sufficienti per reputare quella persona *colpevole* in via definitiva, con il risultato di creare un *colpevole mediatico*, anche su vasta scala nel web, ben prima di un accertamento pieno delle responsabilità. La storia giudiziaria di questo Paese ha reiteratamente dimostrato quanto spesso il giudizio cautelare abbia poi trovato smentita in sede processuale: nel frattempo, tuttavia, la vita personale, familiare, professionale di chi era finito nell'enfasi mediatica, alimentata anche e soprattutto dalla pubblicazione delle risultanze cautelari, era stata (ed è) irrimediabilmente compromessa.

E' un dato di fatto che l'ostensione di atti del genere leda, sempre e comunque, i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento, in palese contrasto alla presunzione di innocenza di cui sopra. Il fatto che la novella del 2021 non abbia inciso sulla modifica dell'art. 114 cpp, voluta dal legislatore del 2017, non implica che la presunzione di innocenza debba essere considerata recessiva rispetto alla cronaca giudiziaria: anzi, la normativa del 2021 è indice certo della nuova sensibilità verso un tema che ha devastato

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia Tel. 075-5724254
segreteria@ordineavvocati.perugia.it - ord.perugia@cert.legalmail.it

Ordine degli Avvocati di Perugia

il nostro Paese fin dall'epoca di Tangentopoli, inducendo – purtroppo – anche a gesti estremi da parte degli indagati, esposti incautamente sui giornali per un semplice avviso di garanzia.

Né può sostenersi, a difesa della pubblicazione delle ordinanze ex art. 292 cpp, il fatto che le medesime vengano comunque veicolate ai media dagli avvocati: argomento purtroppo ricorrente ma che, proprio nella nostra realtà locale, ha ricevuto radicale smentita. Il precedente Capo della Procura, infatti, ha ritenuto per anni di non veicolare più alcuna notizia dalla Procura ai media: questo ha francamente garantito una maggior serenità nella gestione delle indagini. Tale criterio è poi terminato a pochi mesi dal pensionamento del Dott. De Ficchy, con le note inchieste “Palamara” e “Sanitopoli”, ma prima di esse non uscivano veline di sorta da parte di tutti gli organi inquirenti e – finalmente – sui giornali si scriveva solo di processi e non di indagini.

Altro esempio di un corretto bilanciamento tra informazione e diritto del singolo si sta riproponendo ora con i comunicati stampa che Codesta Procura provvede a diramare da quando è entrata in vigore la legge sulla presunzione di innocenza.

Per tali motivi, se è pur vero che l'art. 114 cpp non può essere ignorato, questo Consiglio auspica e raccomanda massima oculatezza e attenzione da parte della S.V. nell'autorizzare il rilascio di copia di atti ex artt. 114 e 116 cpp. anche in considerazione del fatto che nell'era della connessione globale appare concreto il rischio che masse informative ricche di dati “sensibili” transitino dal procedimento penale alla dimensione virtuale, incidendo pesantemente nella sfera esistenziale delle persone coinvolte nelle attività di indagine.

Cordiali saluti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia